Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 234

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* ROMA - Lunedì, 11 ottobre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 550-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA — TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 - Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

*I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione*

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.
Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

## SOMMARIO

### LEGGI E DECRETI



### DISPOSIZIONI E COMUNICATI

# LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
30 giugno 1954, n. 937.

**Prelevamento dal « Fondo di riserva delle spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1952-1953.**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 della legge 25 luglio 1952, n. 1067, con il quale furono approvati gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio finanziario 1952-53;

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 21 giugno 1941, n. 571, convertito nella legge 14 settembre 1941, n. 1115 e l'art. 1 della legge 11 aprile 1953, n. 308, concernenti la costituzione del « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ed i relativi prelievi;

Considerato che il « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, tenuto conto dell'assegnazione in suo favore di L. 100.000.000 inscritta nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1952-53, presenta, al 30 giugno 1953, una disponibilità di lire 122.236.247;

Su proposta del Ministro per i trasporti, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Dal « Fondo di riserva per le spese impreviste » dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, depositato in conto corrente presso la Tesoreria centrale, è autorizzato per l'esercizio finanziario 1952-53, il prelevamento di lire 27.562.352 (ventisettemilioni cinquecentosessantaduemilatrecentocinquantadue) da versarsi all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato con imputazione al capitolo n. 25 dell'entrata « Prelevamenti dal Fondo di riserva per le spese impreviste, destinati alla parte ordinaria » dello stato di previsione dell'entrata dell'Amministrazione medesima per l'esercizio predetto, e da portarsi in aumento degli stanziamenti inscritti ai seguenti capitoli dello Stato di previsione della spesa:

| | | |
|---|---|---|
| Cap. 24. — Contributo per l'assicurazione del personale sussidiario e contrattista presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni | L. | 535.459 |
| Cap. 30. — Indennità e rendite per inabilità permanente e morte del personale operaio in seguito ad infortunio sul lavoro o malattia professionale | » | 5.613.049 |
| Cap. 38. — Imposte e tasse | » | 9.863.238 |
| Cap. 39. — Spese giudiziali e contenziose | » | 5.726.518 |
| Cap. 40. — Affitto, adattamento e riparazione di locali privati per uso d'ufficio e di magazzino | » | 5.824.088 |
| | L. | 27.562.352 |

Il presente decreto sarà allegato al rendiconto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato per l'esercizio 1952-1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

GAVA — MATTARELLA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 101.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
31 luglio 1954, n. 938.

**Distacco della frazione Paterno dal comune di Celano e sua aggregazione a quello di Avezzano (L'Aquila).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Viste le istanze in data 20 e 21 febbraio 1951, con le quali la maggioranza dei contribuenti della frazione Paterno del comune di Celano, in provincia dell'Aquila, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Avezzano;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Avezzano, espresso con deliberazione in data 15 marzo 1951, n. 7;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di Celano in data 22 luglio 1951, n. 31-*bis*, e del Consiglio provinciale dell'Aquila in data 21 dicembre 1952, n. 115, e in data 12 agosto 1953, n. 45, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Paterno è distaccata dal comune di Celano ed aggregata al comune di Avezzano, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto dell'Aquila, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 106.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 939.

**Distacco della frazione Centro dal comune di San Mauro di Saline e sua aggregazione a quello di Tregnago (Verona).**

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la istanza in data 8 giugno 1947, con la quale la maggioranza dei contribuenti della frazione Centro del comune di San Mauro di Saline, in provincia di Verona, ha chiesto l'aggregazione della frazione medesima al comune di Tregnago;

Visto il voto favorevole del Consiglio comunale di Tregnago, espresso con deliberazioni in data 2 maggio 1947, n. 22, in data 13 maggio 1950, n. 40, e in data 22 dicembre 1951, n. 102;

Viste le deliberazioni del Consiglio comunale di San Mauro di Saline in data 20 novembre 1947, n. 14, in data 24 marzo 1949, n. 9, in data 16 marzo 1950, n. 7, in data 11 giugno 1950, n. 16, e in data 12 gennaio 1952, n. 3; della Deputazione provinciale in data 4 gennaio 1949, n. 21/21, e in data 22 agosto 1950, n. 1/1168, e del Consiglio provinciale di Verona in data 3 maggio 1952, n. 4, con le quali venne espresso parere in ordine alla variazione territoriale di cui trattasi;

Visti gli articoli 34 e 35 del testo unico della legge comunale e provinciale, approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;

Decreta:

Art. 1.

La frazione Centro è distaccata dal comune di San Mauro di Saline ed aggregata al comune di Tregnago, con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse al presente decreto.

Art. 2.

Il Prefetto di Verona, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà, con suo decreto, alla separazione patrimoniale ed al riparto delle attività e passività.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 luglio 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 107.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 marzo 1954, n. 940.

**Erezione in ente morale dell'Orfanotrofio asilo « Pia Casa Marsilio San Francesco di Paola », con sede in Salandra (Matera).**

N. 940. Decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, l'Orfanotrofio asilo « Pia Casa Marsilio San Francesco di Paola », con sede nel comune di Salandra (Matera) viene eretto in ente morale e ne viene approvato il relativo statuto organico.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 109.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 941.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Mèrici, con sede in Padova.**

N. 941. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Compagnia di Sant'Angela Mèrici, con sede in Padova, via Sant'Eufemia, e la Compagnia anzidetta viene autorizzata ad accettare la donazione consistente in un immobile situato in Padova.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 108.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 942.

**Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate e San Michele Arcangelo, in frazione Scaletta Uzzone del comune di Castelletto Uzzone (Cuneo).**

N. 942. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Sant'Antonio Abate e San Michele Arcangelo, in frazione Scaletta Uzzone del comune di Castelletto Uzzone (Cuneo) e la Chiesa stessa viene autorizzata ad accettare la donazione disposta dalle germane Garabello.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, fogli n. 110.* — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 luglio 1954, n. 943.

**Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, Confessore e Dottore della Chiesa, in Brescia.**

N. 943. Decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1954, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 17 maggio 1952, relativo all'erezione della parrocchia di Sant'Antonio di Padova, Confessore e Dottore della Chiesa, in Brescia. Inoltre viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia e gli enti Beneficio e Chiesa parrocchiali sono autorizzati ad accettare la donazione disposta in loro favore dalla Chiesa parrocchiale della Natività della B. V. in Urago Mella, consistente in immobili.

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
*Registrato alla Corte dei conti, addì 7 ottobre 1954*
*Atti del Governo, registro n. 86, foglio n. 103.* — CARLOMAGNO

---

DECRETO MINISTERIALE 25 settembre 1954.

**Sostituzione di un membro in seno al Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.**

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Visto il proprio decreto 18 marzo 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 aprile stesso anno, n. 92, relativo alla costituzione del Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero;

Vista la nomina, tra i membri, del dott. Alfonso Rossetti quale delegato del Ministero dell'industria e commercio;

Visto il fonogramma 18 settembre 1954, n. 2549/GAB di protocollo del Ministero dell'industria e commercio, con il quale viene delegato il dott. Franco Marinone in sostituzione del dott. Alfonso Rossetti;

Ritenuto che ai sensi dell'art. 7, terzo comma, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 2 gennaio 1947, n. 8, relativo al nuovo ordinamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero, i membri del Consiglio dell'Istituto possono essere sostituiti in qualsiasi momento dall'autorità che li ha designati;

Decreta:

Il dott. Franco Marinone, direttore generale del Commercio interno, è nominato componente del Consiglio generale lell'Istituto nazionale per il commercio estero, quale delegato del Ministero dell'industria e commercio, in sostituzione del dott. Alfonso Rossetti.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 settembre 1954

*Il Ministro*: MARTINELLI

*Registrato alla Corte dei conti, addì 2 ottobre 1954*
*Registro n. 5 Commercio estero, foglio n. 272.* — SCIACCA

(4836)

---

DECRETO MINISTERIALE 20 settembre 1954.

**Autorizzazione al Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia alla istituzione e alla gestione di Magazzini generali.**

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visto il regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, sull'ordinamento dei Magazzini generali, convertito in legge con la legge 9 giugno 1927, n. 1158;

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1950, relativo all'aumento delle tariffe applicate dai Magazzini generali gestiti in Reggio Emilia e provincia da quella Cassa di risparmio;

Vista l'istanza presentata dal Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia per essere autorizzato all'istituzione e all'esercizio di un Magazzino generale;

Vista la delibera n. 264 adottata al riguardo dalla Giunta della Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia nella seduta del 4 agosto 1954;

Decreta:

Art. 1.

Il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia è autorizzato a istituire e gestire in Reggio Emilia, nell'immobile di proprietà sito in via Fratelli Manfredi, un Magazzino generale per merci varie, nazionali e nazionalizzate, con particolare riguardo all'immagazzinamento del formaggio grana e delle granaglie.

I locali autorizzati all'esercizio in regime di Magazzini generali, di cui al comma precedente, sono quelli indicati coi numeri 1, 2, 3 e 4 (magazzini formaggi) e coi numeri 5 e 6 (magazzino sementi n. 1 e silos) nella planimetria allegata alla domanda.

Art. 2.

Ai depositi di merci che saranno effettuati negli istituendi Magazzini generali del Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia si applicano il regolamento approvato dalla Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia nella citata delibera di Giunta n. 264 del 4 agosto 1954, previo depennamento di tutte le clausole che si riferiscono all'immagazzinamento di merci estere, e le tariffe attualmente vigenti per gli altri Magazzini generali esistenti in provincia di Reggio Emilia, a termini del decreto Ministeriale 12 aprile 1950, di cui nelle premesse.

Art. 3.

L'effettivo inizio della gestione del nuovo Magazzino generale autorizzato col presente decreto potrà avvenire solo dopo effettuati gli adempimenti di cui all'art. 5, comma secondo e terzo, del regio decreto-legge 1° luglio 1926, n. 2290, succitato. Entro un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la Camera di commercio, industria e agricoltura di Reggio Emilia — la quale è incaricata della applicazione del decreto medesimo — proporrà al Ministero la firma e l'ammontare della cauzione, che il Consorzio agrario provinciale di Reggio Emilia è tenuto a prestare a termini dell'art. 2 del regio decreto 16 gennaio 1927, n. 126.

Roma, addì 20 settembre 1954

p. *Il Ministro*: QUARELLO

(4775)

# DISPOSIZIONI E COMUNICATI

## MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

### Nomina del vice-presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 8583 in data 2 ottobre 1954, l'avv. Guido Varlese di Arcangelo è stato nominato vice presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari di Frosinone.

(4811)

## MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

### Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale marittima proveniente da imbonimento, sita nella laguna di Venezia (Marghera).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 30 settembre 1954, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona proveniente da imbonimento, sita nella laguna di Venezia, avente la superficie di mq. 129.770, riportata in catasto al foglio n. 7, mappali numeri 19 1/2, 19 1/3, 19 1/5, ed al foglio n. 8, mappali numeri 26 1/2, e 8 1/2 del comune di Venezia, sez. Malcontenta.

(4829)

## MINISTERO DELLE POSTE E DELLE TELECOMUNICAZIONI

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1954, registrato alla Corte dei conti l'11 agosto successivo, è stato accolto il ricorso straordinario al Capo dello Stato proposto in data 28 marzo 1953 da Catalano Nicolò, direttore di ragioneria nell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, avverso il decreto Ministeriale 19 maggio 1952, con il quale nei confronti del detto impiegato, mentre si concedeva: 1) la valutazione nel grado 9° *B* di una maggiore anzianità di servizio reso al seguito di reparti operanti di mesi 3 e giorni 7; 2) la valutazione di anni uno di abbreviamento ai fini degli aumenti periodici di stipendio per effetto della croce al merito di guerra; 3) la retrodatazione dell'aumento periodico di stipendio nel grado 9° dal 1° ottobre 1949 al 1° luglio dello stesso anno; 4) il riporto, per i successivi aumenti periodici, di anni uno, veniva dichiarata la prescrizione (oggetto del gravame) delle somme non percette anteriormente ad anni due dalla data della domanda dell'interessato, ai sensi dell'art. 2 del regio decreto-legge 12 gennaio 1939, n. 295.

(4830)

## MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

### Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 10 aprile 1954, registrato alla Corte dei conti il 24 luglio 1954, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dalla professoressa Bertolotti Teresa nata Rossi, avverso il provvedimento del Ministro per la pubblica istruzione, di cui alla nota in data 27 giugno 1949, n. 4589, Direzione generale antichità e belle arti, Divisione IV, riguardante la negata conferma in ruolo quale insegnante di arpa nei Conservatori di musica di Stato.

(4812)

## MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

### Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Meta Angelo fu Pietro, già esercente in Valenza Po, via San Salvatore n. 11.
Tali marchi recavano il n. 489-AL.

(4759)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DELLA CASSA DEPOSITI E PRESTITI

### 114ª Estrazione di cartelle ordinarie di Credito comunale e provinciale 4 %

Si notifica che il giorno 2 novembre 1954, alle ore nove in Roma, in una sala aperta al pubblico al pianterreno della Direzione generale della Cassa depositi e prestiti in via Goito n. 4, avranno inizio le operazioni relative alla 114ª estrazione delle cartelle ordinarie 4 % di Credito comunale e provinciale.
Saranno sorteggiate n. 10445 cartelle per il complessivo capitale nominale di L. 2.089.000.
I numeri delle cartelle sorteggiate saranno pubblicati in supplemento alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 ottobre 1954

*Il direttore generale*: BONANNI

(4807)

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 233

### UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

### Cambi del 9 ottobre 1954

*Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):*

| | | |
|---|---|---|
| 1 dollaro U.S.A | Lit. | 624,86 |
| 1 dollaro canadese | » | 643,37 |

*Cambio per le contrattazioni in lire sterline* (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

| | | |
|---|---|---|
| 1 lira sterlina | Lit. | 1749,61 |

### Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Belgio | Lit. 12.50 | per | franco belga |
| Danimarca. | » 90,46 | » | corona danese |
| Egitto | » 1794,55 | » | lira egiziana |
| Francia | » 1,785 | » | franco francese |
| Germania | » 148.77 | » | marco occid. |
| Norvegia (c/nuovo) | » 87,48 | » | corona norvegese |
| Olanda | » 164,44 | » | fiorino olandese |
| Svezia (c/speciale) | » 120,78 | » | corona svedese |
| Svizzera (conto A) | » 142,90 | » | franco svizzero |

## MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

### Accreditamento di agente di cambio

Si comunica che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 31 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 25 agosto 1954, registro n. 16 Tesoro, foglio n. 370, il dott. Giorgio Tedeschi fu Arnaldo, agente di cambio residente ed esercente in Milano è stato accreditato per le operazioni di debito pubblico, da eseguirsi presso l'Intendenza di finanza di quella città.

Roma, addì 30 settembre 1954

*Il direttore generale*: SALIMEI

(4844)

**Diffida per smarrimento di ricevute di titoli del Debito pubblico**

(2ª *pubblicazione*). Elenco n. 3.

Si notifica che è stato denunziato lo smarrimento delle sottoindicate ricevute relative a titoli di Debito pubblico presentati per operazioni.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 11 — Data: 21 ottobre 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa — Intestazione: Tonarelli Pietro fu Federico — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 2500.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 31 — Data: 1° febbraio 1943 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Massa — Intestazione: Calabresi Gioacchino di Adamo — Titoli del Debito pubblico: quietanze esattoriali — Capitale L. 900.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 93 — Data: 30 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Galbiati Adele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 4000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 145 — Data: 17 marzo 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Potenza — Intestazione: Di Serio Ernesto fu Raffaele — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % — Rendita L. 1055.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 475 — Data: 4 aprile 1953 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Reggio Emilia — Intestazione: Gandini Roberto fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 301 — Data: 19 aprile 1950 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Tesoreria provinciale di Terni — Intestazione: Armeni Maurizio fu Giovanni — Titoli del Debito pubblico: Prestito della ricostruzione redimibile 3,50 % — Capitale L. 50.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 2543 — Data: 12 febbraio 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Ufficio ricevimento — Intestazione: Traniello Manfredo fu Vincenzo — Titoli del Debito pubblico: Rendita 5 % (1935) — Capitale L. 240.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 76 — Data: 1° giugno 1954 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Reggio Calabria — Intestazione: Minasi Marina fu Francesco — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 18.000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 295 — Data: 6 giugno 1942 — Titoli del Debito pubblico: Intendenza di finanza di Campobasso — Intestazione: Ottaviani Bonaventura di Gabriele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 1000.

Numero ordinale portato dalla ricevuta: 94 — Data: 30 luglio 1952 — Ufficio che rilasciò la ricevuta: Intendenza di finanza di Milano — Intestazione: Galbiati Adele — Titoli del Debito pubblico: Prestito redimibile 3,50 % (1934) — Capitale L. 5500.

A termini dell'art. 230 del regolamento 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse, che trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione del presente avviso senza che sieno intervenute opposizioni, saranno consegnati a chi di ragione i nuovi titoli provenienti dalla eseguita operazione senza obbligo di restituzione della relativa ricevuta, la quale rimarrà di nessun valore.

Roma, addì 14 settembre 1954

*Il direttore generale*: SALIMEI

(4546)

# MINISTERO DEL TESORO

**Dati sintetici del conto riassuntivo del Tesoro del mese di agosto 1954** (Avviso di rettifica)

Nel prospetto dei dati sintetici relativo al mese di agosto 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 23 settembre 1954, la cifra della situazione del Tesoro indicata in L. 2.784.195 deve intendersi rettificata in L. 2.785.195.

(4828)

# MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

**Sostituzione del commissario liquidatore della Società cooperativa Combattenti e Reduci Marsicani (CO.RE.MA.), con sede in Avezzano.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1954, il dott. Erminio Genchi è stato nominato commissario liquidatore della Società cooperativa Combattenti e Reduci Marsicani (CO.RE.MA.), con sede in Avezzano, in sostituzione del rag. Luigi Torroni, dimissionario.

(4738)

**Sostituzione del commissario governativo della Cooperativa « C.O.S.M.A.T. », con sede in Napoli.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 23 settembre 1954, il dott. Ferdinando Acerbo è stato nominato commissario governativo della Società cooperativa « C.O.S.M.A.T. », Servizi manovalanza ausiliari traffico, con sede in Napoli, in sostituzione del dott. Adriano Rizzo, deceduto.

(4739)

**Scioglimento d'ufficio della Società cooperativa di lavoro « Aquila », con sede in L'Aquila e nomina del liquidatore.**

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 20 settembre 1954, la Società cooperativa di lavoro « Aquila », con sede in L'Aquila, costituita con atto 25 marzo 1945 del dott. Giuseppe Gianfelice, notaio di L'Aquila, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del Codice civile, ed è stato nominato commissario liquidatore il sig. avv. Francesco Di Cola, residente in L'Aquila, via San Michele.

(4737)

# REGIONE SICILIANA

**Decreti assessoriali pubblicati nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » n. 52 del 10 settembre 1954, n. 53 dell'11 settembre 1954 e n. 54 del 15 settembre 1954.**

DECRETO 26 luglio 1954 (470)

Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio di bonifica delle paludi di Scicli.

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale n. 104, del 27 dicembre 1950, sulla Riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale del comprensorio di bonifica delle paludi di Scicli formato dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione e delle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, presentato dal Consorzio di bonifica omonimo;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

*a*) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

*b*) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

*c*) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

*d*) il piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione, descrizione e con la indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto n. A/27348 del 22 agosto 1952 con il quale fu disposta la pubblicazione del piano generale di bonifica a termine dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Considerato che durante le pubblicazioni del piano generale di bonifica in argomento furono presentate n. 2 opposi-

zioni a firma rispettivamente del vice presidente del Consorzio irriguo dell'agro di Donnalucata e del dott. Scrofani Filippo;

Che l'opposizione del Consorzio irriguo dell'agro di Donnalucata considera che l'attuazione dei lavori proposti nel piano generale di bonifica potranno sortire l'effetto di una minore resa di acqua nella galleria gestita dal Consorzio irriguo per cui propone che in tale eventualità il Consorzio delle paludi di Scicli dovrebbe provvedere a proprie spese ad immettere il quantitativo di acqua mancante previo accertamento dell'Ufficio del genio civile di Ragusa nei confronti dei due enti interessati;

Che l'opposizione del dott. Scrofani verte sulla inclusione di alcuni terreni di sua proprietà limitrofi al perimetro proposto perchè possano organicamente disciplinarsi le acque scorrenti nel torrente Scicli;

Che le opposizioni sopradette non ostano all'attuazione del piano generale di bonifica in parola e sono da riconoscersi fondate e da accogliersi;

Che pertanto se dovesse verificarsi il caso che la resa della galleria gestita dal Consorzio irriguo di Donnalucata, a causa della esecuzione delle opere previste nel piano generale di bonifica dovesse venire ad affievolirsi, il Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli, previo accertamento dell'Ufficio del genio civile di Ragusa, dovrebbe a sue spese immettere il quantitativo d'acqua mancante;

Che pertanto si ritiene utile di includere le zone di terreno di proprietà dell'avv. Scrofani Filippo fra i territori a cui si riferisce il piano generale di bonifica;

Visto il voto n. 110, con il quale il C.T.P.B.I. di Ragusa si esprime favorevolmente in merito all'approvazione del piano generale di bonifica rielaborato secondo quanto consigliato dal Comitato regionale per la bonifica, con voto n. 3 del 30 gennaio 1951;

Visto il voto n. 30024 del 26 febbraio 1953 con il quale il C.T.A. del Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo ritiene meritevole di approvazione il piano generale di bonifica del comprensorio delle paludi di Scicli;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

1) opere di sistemazione idraulico forestale;
2) opere di sistemazione fluviale;
3) opere di bonifica idraulica;
4) opere stradali;
5) opere irrigue;
6) linee elettriche.

Che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione dell'agricoltura debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;
2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli nella terra;
3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione della agricoltura, anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1 e 2, mediante l'imposizione di un carico di bestiame stabulato e semistabulato per Ha;

Considerato che le direttive contenute nel piano vanno adeguate a quanto previsto dalla legge regionale n. 104, del 27 febbraio 1950;

Visto il voto n. 5 del 30 gennaio 1954, con il quale il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950 precitata ha espresso il parere che il piano generale delle paludi di Scicli sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari, anche in riferimento all'art. 6 della citata legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104, sulla riforma agraria in Sicilia;

Decreta:

Art. 1.

In conformità delle premesse, accolte le opposizioni di cui in narrativa, avanzate dalle ditte summenzionate, in quanto fondate, è approvato il piano generale di bonifica del comprensorio di bonifica delle paludi di Scicli.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 9627 circa delimitato dal seguente perimetro:

Partendo da Marina di Ragusa, il nuovo perimetro si allontana dal vecchio in contrada Costa delle Volpi per risalire lungo la stradella di Mangiabove fino al bivio di quota 171, segue la stradella da quota 171 a quota 150 (quadrivio della strada provinciale di Marina di Ragusa progressiva 19.500, risale lungo la provinciale stessa fino al bivio di Villa Spadola, (quota 220) alla progressiva 17.800, passa per la stradella Villa Spadola case Cameni Fontana nuova (quota 183) prosegue per la strada marginale dei Fondi Pulce e Ficazza fino alla provinciale Santacroce Scicli che tocca alla curva di quota 284 (km. 13,50); segue la detta strada fino al km. 12 e scende dopo lungo il confine del fondo Nunzoville, passa per quota 209 e raggiunge la detta provinciale Scicli-Santacroce alla progressiva 9.800.

Continua poi lungo la detta provinciale fino allo incrocio della strada Caddami-Carrera che segue fino al ponte sul terreno Maggio del quale segue il corso fino al ponte Canale consortile.

Prosegue per la contigua galleria consortile e passa lungo il confine fra l'agrumeto Schininè e la collina ed infine, seguendo il vecchio canale irriguo, fino alla sua presa nel fiume in contrada San Paolino. In territorio di Scicli il perimetro segue sulla sinistra dell'Irminio il canale irriguo in contrada Mussillo in partenza dalla particella catastale 21, foglio 10, fino alla contrada Ferrara, imbocco della galleria consortile, risale in contrada San Diego, San Giuliano e Lincino seguendo il confine delle partite catastali foglio 25 particelle 63, 41, 99, 57, 58, 100, 59, foglio 26 particelle 67, 68, 69, 62. Foglio 40 particelle 12, 2, 7, sino alla villa dott. Cartia, segue qui la strada consortile fino al bivio della provinciale Santacroce-Scicli (km. 3,50); segue poscia la provinciale fino al ponte di Lincino e da qui piega verso sud lungo il ciglione sinistro del detto fosso fino alla confluenza col torrente di Scicli dopo la quale, seguendo sempre il ciglione della vallata risale verso nord lungo il confine del fondo coste fino al torrente Padreterno. Scende qui secondo l'asse del torrente sino ad incontrare il canale « Saia Amata » e risale fino alle sue sorgenti e cioè alla particella 70, foglio 14 del catasto terreni di Scicli, donde prosegue secondo i confine verso monte delle particelle catastali 60. 17, 21, 22, 24 del foglio 14; prosegue lungo il canale irriguo fino al torrente Mangiagesso risale lungo detto torrente fino al confine nord della particella 11, foglio 14; segue poi detto confine, identificandosi col canale irriguo, fino alla trazzera stradale dei molini, donde seguendo il canale in destra del torrente di Scicli raggiunge il limite territoriale con Modica.

In sinistra del torrente il nuovo perimetro parte ancora dal confine territoriale con Modica seguendo il canale di irrigazione posto al piede del massiccio collinare fino alle Case Mariotta (foglio 14, particella 45); segue la trazzera statale per tutta la particella 128, foglio 14, e poscia il canale detto dei Molini, sino al torrente Santa Maria La Nova in Scicli; segue qui il margine dell'abitato di Scicli sino alla stazione ferroviaria al rivo Arcieri. Riprende il canale dei mulini fino al mulino Spadaro, risale lungo la strada comunale Milizie, alla strada ferrata fino al passaggio a livello della provinciale Scicli-Donnalucata e da qui la strada stessa, sino al campo sportivo escluso. Segue ancora il muro di cinta del campo sportivo per i lati nord-est e nord-ovest ed il successivo confine fra le particelle catastali 114, 112, 109, 108, foglio 56 e 122, 124, 177 stesso foglio fino a toccare il tracciato del canale dei mulini, che sarà seguito fino alla piattaforma della strada provinciale Scicli-Donnalucata a porta di Ferro.

Dalla piattaforma prosegue per la strada provinciale di Donnalucata fino al bivio per Arizza (progressiva km. 4) dal bivio per le stradelle Scala-Marina-Gurgazzi-Timperosse (quote 40, 72, 102, 122, 157, 121, 198) fino a contrada San Marco e lungo il limite sud delle terre Monisteri alle strade San Marco-Cava D'Alga che segue fino al passaggio a livello di contrada San Giovannulo (quota 156). Di qui segue la ferrovia sino all'altro passaggio a livello di quota 135 e proseguendo poi per la già detta strada di Cava d'Alga giunge a Case Arrabito (quota 114) dove si allaccia, senza altre modifiche, all'esistente perimetro consortile sino a Pozzallo.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica.

*Zona irrigua*

Obbligo della presentazione del piano particolare per i fondi di ampiezza superiore a 5 Ha.

*a*) Costruzione di adeguata rete di adacquatrici impermeabili entro due anni dalla disponibilità dell'acqua.

*b*) Costruzione di rete di scoline per assicurare lo sgrondo delle acque ed esecuzione di altre opere di sistemazione del terreno per prepararlo all'irrigazione entro due anni dalle disponibilità dell'acqua e della costruzione dei collettori previsti nel piano delle opere pubbliche.

*c*) Per i fondi distanti non più di km. 1,500 da strade pubbliche rotabili, obbligo di costruire la strada di allacciamento poderale o interpoderale e ciò entro cinque anni dall'approvazione del presente piano, nel caso che la strada pubblica rotabile non esista, entro cinque anni da quando sarà costruita.

L'obbligo sussiste sempre che la costruenda strada del privato non richieda opere particolarmente onerose.

*d*) Per le proprietà accorpate superiori ad ettari 5 obbligo di una dotazione di bestiame stabulato di ql. 2.5 per ettaro da raggiungere entro cinque anni dalla disponibilità dell'acqua irrigua.

*e*) Costruzione di fabbricati rurali idonei ai bisogni dei fondi con adeguati locali per abitazione dei lavoratori (salariati, compartecipanti, ecc.) nelle proprietà superiori a cinque ettari. Tali costruzioni potranno attuarsi per gradi e dovranno raggiungere il massimo entro cinque anni dall'approvazione del piano generale.

Le abitazioni per famiglie coloniche dovranno avere requisiti igienici ed occupare una area coperta di almeno mq. 65.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario d'ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà a sue cure e spese l'Amministrazione del Consorzio di bonifica delle paludi di Scicli, la quale, entro un bimestre dalla notifica del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto.

Palermo, addì 26 luglio 1954

*L'Assessore*: GERMANÀ

---

## DECRETO 26 luglio 1954 (481)

**Approvazione del piano generale di bonifica del Comprensorio Quattro Finaite Giardo.**

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104 sulla Riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica redatto dal Consorzio di bonifica Quattro Finaite Giardo, costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della Pubblica amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, compilate dal Consorzio in parola;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 avanti citato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive da osservare nella esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

*a*) una descrizione dei caratteri fisici del comprensorio;

*b*) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

*c*) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

*d*) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione, con l'indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto Provveditoriale n. 33437 del 28 giugno 1950, il quale disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica a termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessuna opposizione o reclamo è stato presentato contro il piano generale del Consorzio di bonifica Quattro Finaite Giardo, durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi, disposti con il decreto Provveditoriale suddetto;

Visto il parere espresso nell'adunanza dell'8 luglio 1952 dal C.T.P.B.I. di Palermo;

Visto il voto n. 29658 del 6 ottobre 1952, emesso dal C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche di Palermo;

Ritenuto che le opere di competenza della Pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

*a*) opere stradali;

*b*) acquedotto;

*c*) sistemazione torrentizia;

*d*) sottoborghi servizi;

Che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere in linea di massima necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica e pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione di lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione della agricoltura, anche come presupposto tecnico economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1 e 2, mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione di quanto previsto dalla legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950;

Visto il voto n. 6 del 28 gennaio 1954, con cui il Comitato regionale per la bonifica, in relazione alle disposizioni della legge 27 dicembre 1954, n. 104, avanti citata, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione fondiaria, in ordine agli obblighi ed ai vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della citata legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale di bonifica del Comprensorio Quattro Finaite Giardo presentato dal Consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di Ha. 7080 delimitato dal seguente perimetro:

*nord*: I fiumi Amendola, Centosalme, Trinità e Vicari, dalla Trazzera della Masseria Giardo fino al Ponte San Giuseppe;

*est*: La strada statale n. 121 dal Ponte San Giuseppe fino al km. 192+250 circa; da questo punto, seguendo il confine fra il territorio del comune di Mezzojuso e quello del comune di Vicari, tocca la quota 438 e attraversando il fiume San Domenico raggiunge quota 527 a Pizzo Sparacagna, quota 418 a Portella Vitrana, quota 483 a Pizzo Fanusa, quota 321 sulla sponda del fiume della Margana, che segue fino alla confluenza con il fiume Riona e quindi questo fino alla sua origine ed infine una linea retta che in direzione sud-ovest raggiunge nei pressi di quota 780 al km. 7.400 circa lo stradale Lercara Prizzi;

*sud*: Detto stradale dal km. 7.500 circa, quindi una linea curva che passando per la quota 942, 986 a Pizzo del Corvo, 1039, 1061, 115, 1118, 1189, 1196 nel monte Cercari, 842 e 742 arriva fino al Vallone Sant'Antonio e precisamente all'incrocio di detto vallone con la trazzera Prizzi-Lercara, ora strada militare, che segue fino ad incontrare il torrente Grimaldi che risale fino all'origine;

*ovest*: Da detto punto segue una linea che in direzione nord raggiunge la trazzera per Vicari che segue fino a quota 921, volge quindi verso est, passa a nord del Cozzo Gargioli, quota 996 e poscia volge verso nord, passa per quota 845 e raggiunge le origini del torrente Lavanche; segue questo torrente fino al suo sbocco nel torrente Giardo che segue fino poco a nord della quota 476, da qui con una linea quasi ad

arco di cerchio raggiunge la quota ed indi con una linea in direzione nord raggiunge la trazzera Giardo che segue verso est per un tratto di circa 800 metri ed infine una linea che da tale punto raggiunge la Masseria Giardo. In ultimo il tratto della trazzera tra la Masseria Giardo e la Masseria Magazzinazzo.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

a) Terreni a superficie polverizzata già trasformata. Non si prescrivono obblighi;

b) Terreni seminativi poveri;

c) Terreni seminativi nudi.

1) Presentazione piano particolare: Per i terreni di cui ai punti b) e c) presentazione piano particolare per i fondi superiori a 30 Ha.

Per i fondi di minore estensione si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica.

2) Viabilità: Sia per i terreni di cui al punto b) che per quelli di cui al punto c): per i fondi aventi una superficie compresa fra 30 e 120 Ha, obbligo di allacciare il centro aziendale esistente o da costruire alle vie pubbliche quando la distanza non superi un chilometro per le strade aziendali e due chilometri per le strade interaziendali e quando in ogni caso non si rendano necessarie opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 120 Ha. le distanze ora indicate si elevano rispettivamente a km. 2 e 4

A questo obbligo si dovrà ottemperare entro tre anni dalla approvazione del presente piano o dalla costruzione della strada pubblica con inizio dal primo anno.

3) Sistemazione idraulico-agraria: Per impedire erosioni o smottamenti, costruzioni di fossi di guardia e sistemazione di carattere estensivo quali il girapoggio, il cavalcapoggio, il ciglionamento con piantagioni a filari e rimboschimento dei compluvi, sempre che di competenza privata: ove la pendenza superi il 30 % si dovrà ricorrere anche ad opere di consolidamento con briglie tte a difesa dei collettori.

A questo obbligo si ottempera entro dieci anni sistemando un decimo ogni anno.

4) Ordinamento colturale: Nei terreni argillosi o tendenzialmente tali questo deve essere continuo ed avere non oltre il 50 % a cereali, il resto della superficie deve essere destinata a rinnovo e foraggere.

5) Piantagioni legnose: Ove le condizioni di terreno lo consentano i fondi superiori a 30 Ha. dovranno destinare il 10 % della superficie produttiva a colture legnose.

A questo obbligo si dovrà ottemperare mediante successivi e graduali impianti entro sei anni, con l'obbligo di impiantarne un sesto ogni anno.

6) Carico bestiame: Per i fondi maggiori di 20 Ha. per i terreni di cui al punto b) e maggiori di 15 Ha. per quelli del punto c), obbligo di allevare kg. 120 di peso vivo per Ha. seminativo e kg. 80 per ettaro di pascolo permanente e kg. 40 per ettaro di bosco non vincolato.

Per i fondi con superficie seminativa di 20 Ha. almeno due terzi del carico complessivo dovrà essere costituito da bovini stabulati o semistabulati.

A tale obbligo dovrà ottemperarsi gradualmente, entro cinque anni dall'approvazione del presente piano e con inizio dal primo.

7) Costruzioni rurali: Per quanto riguarda stalle, concimaie, magazzini, abitazioni e dormitoi del centro aziendale la loro capacità deve essere proporzionata all'attività ed alle esigenze del fondo. Devesi altresì provvedere alla costruzione di igieniche costruzioni coloniche per abitazioni accentrate o sparse, in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 25 Ha. di terreni, con esclusione dei boschi e dei pascoli permanenti, computando le abitazioni esistenti nel centro aziendale.

Per i pascoli permanenti dovranno essere costruiti sufficienti ricoveri per i pastori e per il bestiame.

A questo obbligo si ottempera entro cinque anni dall'approvazione del presente piano con precedenza alle stalle ed alle abitazioni.

8) Approvvigionamento acqua potabile: Per i fondi sopra 30 Ha. vi si deve provvedere o utilizzando le risorse idriche del fondo, o eventualmente di fondi vicini, o in assenza di queste possibilità, con costruzioni di cisterne rispondenti a requisiti igienici.

A questo obbligo si dovrà dare esecuzione entro tre anni con inizio dal primo anno.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica, permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto od in parte nel comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà a sue spese e cure l'Amministrazione del Consorzio di bonifica Quattro Finaite Giardo, la quale entro un bimestre dalla notificazione del presente decreto dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova della osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 26 luglio 1954

*L'Assessore*: GERMANÀ

---

## DECRETO 26 luglio 1954 (484)

**Approvazione del piano generale del Comprensorio di bonifica del Salito.**

L'ASSESSORE PER L'AGRICOLTURA E LE FORESTE

Visto lo Statuto della Regione siciliana;

Visto il regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Vista la legge regionale n. 104 del 27 dicembre 1950, sulla riforma agraria in Sicilia;

Visto il piano generale di bonifica del Consorzio del Salito, costituito dal progetto di massima delle opere di competenza della pubblica amministrazione e dalle direttive fondamentali della conseguente trasformazione dell'agricoltura, redatte dal Consorzio in parola;

Considerato che gli elementi forniti nel piano soddisfano alle prescrizioni contenute nell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 succitato;

Che il piano ha lo scopo di indicare esclusivamente le opere pubbliche da eseguire e di determinare le direttive fondamentali da osservare nell'esecuzione delle opere di competenza privata;

Ritenuto che il piano comprende:

a) una descrizione dei caratteri fisici del Comprensorio;

b) una descrizione della situazione idraulico-agraria e sociale odierna, nonchè uno studio degli attuali ordinamenti della produzione;

c) l'esposizione dei nuovi ordinamenti produttivi che si propongono e del nuovo regime fondiario;

d) un piano di massima delle opere pubbliche con la loro sommaria elencazione e descrizione con la indicazione della relativa spesa presunta;

Visto il decreto provveditoriale n. 19522/22349 del 9 maggio 1951, che disponeva la pubblicazione del piano generale di bonifica;

A termini dell'art. 4 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215;

Visti i referti di pubblicazione dai quali risulta che nessun reclamo od opposizione è stato presentato contro il piano generale di bonifica del Consorzio del Salito durante il deposito e la pubblicazione degli atti relativi, disposti con il decreto provveditoriale suddetto;

Visto il parere espresso nell'adunanza 4 gennaio 1952 del C.T.P.B. di Caltanissetta;

Visto il voto favorevole n. 29134 del 5-6 febbraio 1953, emesso dal C.T.A. sedente presso il Provveditorato alle opere pubbliche;

Ritenuto che le opere di competenza della pubblica amministrazione previste nel piano sono le seguenti:

sistemazione idraulica;
bonifica idraulica;
irrigazione;
opere stradali;
acquedotti;
borghi e sottoborghi;
linee elettriche;

Che le opere pubbliche sopra cennate si possono riconoscere, in linea di massima, necessarie ai fini generali della bonifica;

Considerato che le direttive della trasformazione agraria debbono tendere al conseguimento dei fini della bonifica pertanto debbono servire:

1) ad assicurare un congruo assorbimento di lavoro;

2) ad assicurare la stabilizzazione dei lavoratori agricoli alla terra;

3) ad assicurare il perfezionamento e l'intensificazione dell'agricoltura anche come presupposto tecnico-economico per il conseguimento dei fini di cui ai numeri 1 e 2, mediante l'imposizione di un carico di bestiame per ettaro;

Considerato che le direttive contenute nel piano di trasformazione vanno adeguate in applicazione di quanto previsto nella legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Visto il voto n. 4 del 2 febbraio 1954, con cui il Comitato regionale per la bonifica in relazione alle disposizioni della legge 27 dicembre 1950, n. 104, avanti citata, esprime il parere che il piano anzidetto sia da approvare subordinatamente a talune prescrizioni circa le direttive della trasformazione in ordine agli obblighi e di vincoli da imporre ai proprietari anche in riferimento all'art. 6 della predetta legge;

A termini dell'art. 4 del citato regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 e dell'art. 7 della citata legge regionale 27 dicembre 1950, n. 104;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano generale del Comprensorio di bonifica del Salito presentato dal Consorzio di bonifica omonimo.

Tale piano si riferisce ad un territorio di ettari 75.743 circa delimitato dal seguente perimetro:

La strada nazionale n. 121 dal bivio di Villalba, a circa km. 2 da Vallelunga, al bivio dopo Santa Caterina Villarmosa, dove la 121 si innesta con la strada nazionale n. 122. Da detto bivio segue la strada nazionale n. 122 passando per Caltanissetta, San Cataldo, Serradifalco, fino ad incontrare prima di Canicattì, sul ponte obbliquo, la linea ferrata, segue la linea ferrata fino al bivio ferroviario Canicattì-Agrigento Da questo bivio segue la linea ferrata fino ad incrociare, prima dell'abitato di Grotte, la strada provinciale che passando dallo scalo ferroviario di Grotte conduce fino allo scalo ferroviario di Aragona, segue detta strada dal bivio suddetto fino a raggiungere nei pressi della stazione Aragona-Caldare la strada provinciale agrigentina sul Platani. Da detto incrocio segue la strada provinciale agrigentina passando per Canicattì fino alla confluenza del Vallone Coda di Volpe col Vallone di Aragona, che segue fino al fiume Platani. Da qui segue il Platani (che è confine di provincia fra Agrigento e Caltanissetta) fino ad incrociare la strada che porta da Casteltermini allo scalo ferroviario Acquaviva-Casteltermini. Segue la detta strada dall'incrocio fino alla stazione di Acquaviva-Casteltermini. Indi da detto scalo segue la strada stazione Acquaviva-Acquaviva. Da Acquaviva segue la strada Acquaviva-Mussomeli fino ai pressi di casa Salina dove la strada incrocia il confine provinciale Palermo-Caltanissetta. Segue detto confine che attraversa le contrade Madonna delle Vigne quota 855, Fontana Lunga quota 782, pressi casa Mistretta, pressi casa Pricipe quota 740, la Montagnola quota 742, Pizzo Formaggio quota 816, quote 786 798 e 750 per incontrare in contrada Giacomo la strada Mussomeli-Villalba, segue il detto confine provinciale fino a Quattro Finaite quota 813 in cui si incontrano i confini delle provincie Caltanissetta-Palermo-Enna. Segue la strada Mussomeli-Villalba fino all'abitato di Villalba. Da Villalba la strada Villalba Vallelunga fino ad incrociare la statale n. 121.

In dipendenza di tale piano sono fissate le seguenti direttive per la trasformazione fondiaria ed i conseguenti vincoli sugli immobili soggetti a bonifica:

*a*) Presentazione del piano particolare per i fondi di oltre 30 Ha di terreno: Per quanto riguarda i fondi di estensione inferiore ai 30 Ha si osserveranno le norme vigenti in materia di bonifica;

*b*) Sistemazione idraulico-forestale: Nei terreni con pendenza superiore al 35 % dovrà essere assicurata la stabilità e la conservazione del suolo con rimboschimenti totali o a fasce o altre rispondenti piantagioni arboree accoppiate, se necessario, ad appropriate sistemazioni in relazione alla natura del terreno;

*c*) Sistemazione idraulico-agraria: Per i terreni in collina, in relazione alla loro pendenza, natura e destinazione, dovrà essere attuata la più rispondente sistemazione non esclusa quella a carattere estensivo se idonea a garantire la conservazione del suolo.

I terreni di difficile sgrondo e soggetti a ristagni d'acqua dovranno essere risanati con affossature, drenaggi, pozzi assorbenti, ecc.;

*d*) Carico di bestiame: Allevare kg. 150 di peso vivo per Ha. di superficie seminativa di cui almeno il 60 % deve essere costituito da bestiame bovino con allevamento stabulato e semistabulato;

*e*) Viabilità: Obbligo di allacciare con vie carreggiabili alberate il centro aziendale esistente o da costruire alla più vicina rotabile pubblica, sempre che la distanza e lo sviluppo non superi km. 1.5 e non si rendano necessarie costruzioni di opere d'arte particolarmente onerose.

Per i fondi superiori a 100 Ha. la distanza di cui sopra viene elevata a km. 3;

*f*) Approvvigionamento idrico: La provvista di acqua potabile sarà soddisfatta con derivazioni dall'acquedotto consortile, ove possibile, o con la costruzione di sufficienti pozzi o cisterne;

*g*) Acqua irrigua: Le acque attualmente esistenti e quelle che comunque si renderanno successivamente disponibili dovranno essere integralmente e razionalmente utilizzate evitando le dispersioni per irrazionali canalizzazioni in terra;

*h*) Costruzioni rurali: Per quanto riguarda stalle, concimaie, magazzini, abitazioni e dormitoi del centro aziendale la loro capacità deve essere proporzionata all'attività ed alle esigenze del fondo.

Devesi altresì provvedere alla costruzione di igieniche costruzioni coloniche per abitazioni accentrate o sparse in ragione di mq. 65 di area coperta per ogni 30 Ha. di terreni, con esclusione dei boschi e pascoli permanenti, computando le abitazioni esistenti nel centro aziendale.

Per i pascoli permanenti dovranno essere costruiti sufficienti ricoveri per i pastori e per il bestiame;

*i*) Piantagioni arboree: Ove la natura del terreno lo consenta dovrà destinarsi a coltura arborea ed arbustiva il 10 % della superficie del fondo. Agli effetti del computo della percentuale si precisa che potranno essere portate in detrazione le eventuali superfici specializzate già esistenti e quelle in coltura promiscua per la corrispondente superficie che occuperebbe in coltura specializzata in base alla normale densità per ettaro esistente o consigliata dagli organi tecnici per la zona.

Le prescrizioni di cui sopra dovranno essere espletate entro i limiti di tempo qui appresso indicati:

1) Sistemazione idraulico forestale: entro cinque anni dall'approvazione del presente piano con l'obbligo di eseguirne almeno un quinto ogni anno, sempre con decorrenza dal primo.

2) Sistemazione idraulico agraria e piantagioni arboree ed arbustive: entro dieci anni dall'approvazione del presente piano, con l'obbligo di eseguirne 1/10 ogni anno, con inizio dal primo.

3) Ordinamento colturale, opere irrigue e carico di bestiame: entro quattro anni dall'approvazione del presente piano.

4) Viabilità: entro sei anni dall'approvazione del presente piano.

5) Approvvigionamento idrico: entro due anni dalla costruzione della rete di distribuzione consortile o tre anni dall'approvazione del presente piano se non si potrà convenientemente usufruire dell'acquedotto.

6) Fabbricati rurali gradualmente entro cinque anni dall'approvazione del presente piano con precedenza alle stalle e alle abitazioni.

Ove condizioni particolari dei fondi lo richiedano gli organi tecnici competenti sono autorizzati a superare i minimi imposti dai precedenti obblighi.

Art. 2.

Il Consorzio è tenuto ad esibire ai proprietari, che ne facciano richiesta, il piano generale di bonifica permettendone la consultazione presso la sede del Consorzio durante il normale orario di ufficio.

Il presente decreto sarà affisso all'albo pretorio dei Comuni il cui territorio rientra in tutto o in parte nel Comprensorio delimitato.

Alle conseguenti formalità provvederà, a sue spese e cure, l'Amministrazione del Consorzio di bonifica del Salito, la quale, entro un bimestre della notificazione del presente decreto, dovrà dare all'Assessorato dell'agricoltura e delle foreste la prova dell'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente articolo.

Palermo, addì 26 luglio 1954

*L'Assessore*: GERMANÀ

(4805)

# CONCORSI ED ESAMI

## MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

**Concorso a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova, gruppo B) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.**

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili delle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, contenente norme a favore degli invalidi di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172 e 8 luglio 1941, n. 868, riguardanti i provvedimenti a favore degli ex combattenti, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, contenente norme a favore degli orfani di guerra, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 23 marzo 1933, n. 227, col quale, per l'ammissione ai pubblici concorsi, si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del bando di concorso, rivestano la qualifica di impiegato civile statale di ruolo;

Visto il regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi, e successive modificazioni ed estensioni;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato, e successive modificazioni ed estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente la estensione agli invalidi e agli orfani e congiunti dei caduti nella guerra 1940-43 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti di guerra;

Visto l'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25, relativo ai limiti di età per i concorrenti ai pubblici concorsi già colpiti da leggi razziali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467 concernente l'estensione delle disposizioni riguardanti i reduci ed i congiunti dei caduti di guerra, ai reduci ed ai congiunti dei caduti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano combattente;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 24 luglio 1947, n. 800, relativo all'ordine di preferenza nei concorsi ad impieghi statali in favore dei mutilati ed invalidi civili e dei congiunti dei caduti civili per fatti di guerra;

Visto il decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 135 e la legge 15 luglio 1950, n. 539, riguardanti l'estensione ai mutilati ed invalidi civili o per servizio ed ai congiunti dei caduti civili per servizio o per fatto di guerra dei benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra, nonchè la legge 24 febbraio 1953, n. 142, relativa alla assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi per servizio e degli orfani dei caduti per servizio;

Visto il decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, contenente norme per la concessione dei benefici ai combattenti della seconda guerra mondiale; nonchè le modifiche ad esso apportate con la legge 23 febbraio 1952, n. 93;

Vista la legge 3 maggio 1950, n. 223, concernente la temporanea elevazione del limite massimo dell'età per l'ammissione ai pubblici concorsi;

Vista la legge 3 giugno 1950, n. 375, concernente l'assunzione obbligatoria al lavoro degli invalidi di guerra ed il relativo regolamento approvato con decreto Presidenziale 13 giugno 1952, n. 1176;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 24 giugno 1954, n. 368;

Visto il regolamento organico per il personale civile di ruolo degli Istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 17 aprile 1954, n. 76303/12106 che autorizza a bandire un concorso pubblico per esami a ventinove posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova, gruppo *B*) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni;

Ritenuta la opportunità di limitare il concorso a solo dieci posti, attesa la riforma strutturale dell'organico tuttora in corso di approvazione;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso pubblico per esami a dieci posti di allievo istitutore (istitutore aggiunto in prova, gruppo *B*) nel personale di educazione delle Case di rieducazione per minorenni.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti:

1) essere fornito del diploma di abilitazione magistrale, con esclusione di altri titoli di studio;

2) essere cittadino italiano, ai fini del presente decreto sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani appartenenti alle Provincie geograficamente italiane e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) avere il godimento dei diritti civili;

4) avere sempre tenuto illibata condotta morale e civile;

5) essere di sana e robusta costituzione, immune da difetti od imperfezioni fisiche che influiscano sul rendimento del servizio, e di statura non inferiore a m. 1,60;

6) avere ottemperato alle leggi sul reclutamento militare;

7) avere, alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superato quella di 40, in virtù della legge 3 maggio 1950, n. 233.

1) Tale limite di età è elevato di anni cinque:

*a*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti mobilitati delle Forze armate dello Stato alle operazioni militari svoltesi nell'Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936;

*b*) per coloro che abbiano partecipato nei reparti delle Forze armate dello Stato, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43 o della guerra di liberazione;

*c*) per i partigiani combattenti e per i cittadini deportati dal nemico posteriormente all'8 settembre 1943.

Sono esclusi dal beneficio di cui sopra coloro che abbiano riportato condanne per reati commessi durante il servizio militare, anche se amnistiati;

*d*) per i mutilati ed invalidi di guerra, e della lotta di liberazione, per i mutilati ed invalidi civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 (legge 19 agosto 1948, n. 1180); per i mutilati ed invalidi e per i congiunti delle vittime del terrorismo politico nelle ex colonie italiane (legge 24 luglio 1951, n. 660);

*e*) per i mutilati ed invalidi per servizio e per i congiunti dei caduti per servizio (legge 15 luglio 1950, n. 539);

*f*) per i combattenti ed assimilati decorati di medaglia al valor militare o croce di guerra al valor militare oppure per i promossi per merito di guerra;

*g*) per i capi di famiglia numerosa di cui all'art. 2 della legge 20 marzo 1940, n. 933, modificato dall'art. 4 del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267.

2) Il limite massimo di età è aumentato:

*a*) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso;

*b*) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

Le elevazioni di cui alle lettere *a*) e *b*) del punto 2) si cumulano tra di loro ed entrambe con quello di cui al precedente punto 1), purchè complessivamente non superino i 45 anni.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato, agli effetti del limite di età, il periodo indicato nell'art. 5 del regio decreto-legge 20 gennaio 1944, n. 25.

In favore di coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia, ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, il limite massimo di età è elevato a 45 anni. Tale beneficio assorbe ogni altra elevazione dei limiti di età già eventualmente spettante.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti degli aspiranti che, alla data del presente bando, già rivestano la qualifica di impiegato statale di ruolo.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 200, firmate dagli aspiranti di proprio pugno, dovranno essere presentate, entro il termine perentorio di giorni sessanta, dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, unicamente alle Procure della Repubblica presso i Tribunali che estendono la loro giurisdizione nel Comune in cui gli aspiranti hanno il loro domicilio e la loro abituale residenza.

Il personale non di ruolo e gli impiegati di ruolo delle Amministrazioni dello Stato, aventi titolo a partecipare al concorso, faranno pervenire alle Procure anzidette le domande nel termine prescritto a mezzo degli uffici presso i quali prestano servizio.

Gli aspiranti debbono dichiarare nella domanda:

la data e il luogo di nascita. Gli aspiranti che, pur avendo superato il quarantesimo anno, chiedono l'ammissione al concorso, perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui al n. 7) dell'articolo precedente, dovranno indicare in base a quale titolo hanno diritto all'elevazione del limite massimo di età;

il possesso della cittadinanza italiana;

il Comune ove sono iscritti nelle liste elettorali, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

le eventuali condanne penali riportate;

il titolo di studio;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

Le domande dovranno, inoltre, contenere la precisa indicazione del domicilio e del recapito dei candidati, la dichiarazione di essere disposti a raggiungere, in caso di nomina, qualsiasi residenza.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Le Procure della Repubblica, provveduto, ove occorra, a far regolarizzare le domande insufficientemente redatte, le trasmetteranno al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e di pena Ufficio 4°, Reparto 2°) man mano che le avranno ricevute, con l'indicazione del giorno dell'arrivo o della presentazione.

L'Amministrazione si riserva di sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia ai fini dell'accertamento del requisito di cui al n. 5) dell'art. 2 del presente decreto.

Art. 4.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale dovranno far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena Ufficio 4°, 2° Reparto) entro il termine perentorio di venti giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto invito in tal senso, i documenti prescritti per dimostrare gli eventuali titoli di precedenza o di preferenza nelle nomine.

A tal fine:

*a*) gli ex combattenti della guerra 1915-18, che siano già impiegati di ruolo dello Stato, presenteranno la dichiarazione di cui alla circolare n. 588 contenuta nella dispensa n. 60 del giornale militare ufficiale 1922, in carta bollata da L. 100.

Coloro invece che furono imbarcati su navi mercantili in sostituzione del servizio militare, durante la guerra 1915-18, proveranno tale circostanza mediante esibizione di apposito certificato da rilasciarsi in carta bollata da L. 100 dalle autorità marittime competenti;

*b*) gli ex legionari fiumani, che siano già impiegati di ruolo dello Stato, dovranno produrre il foglio di congedo dell'ex governo provvisorio di Fiume e la dichiarazione di aver appartenuto all'ex milizia fiumana.

Tali documenti debbono essere rilasciati dall'ufficio stralcio dell'ex milizia fiumana in carta bollata da L. 100;

*c*) coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, dovranno presentare la dichiarazione integrativa da rilasciarsi per l'applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del giornale militare ufficiale 1937, in carta bollata da L. 100;

*d*) gli ex combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione (partigiani combattenti), di cui ai decreti legislativi 4 marzo 1948, n. 137 e 19 marzo 1948, n. 241 ed alla legge 23 febbraio 1952, n. 93, dovranno produrre, a seconda dell'Arma o Corpo di appartenenza, la dichiarazione integrativa, provvista di marche da bollo da L. 100, di cui alla circolare n. 5000 del 1° agosto 1948, dello Stato Maggiore dell'Esercito o quella di cui alla circolare n. 202.860/Od.6 dell'8 luglio 1948, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, ovvero quella di cui alla circolare n. 27.200/Om del 3 luglio 1948 dello Stato Maggiore della Marina.

In luogo della dichiarazione integrativa di cui alla citata circolare n. 5000 dello Stato Maggiore dell'Esercito, i partigiani combattenti riconosciuti ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, e coloro che abbiano partecipato ad operazioni della guerra di liberazione nelle formazioni non regolari di cui al decreto legislativo 19 marzo 1948, n. 241, potranno presentare, rispettivamente, la dichiarazione loro rilasciata dalle competenti commissioni locali o dall'apposita commissione costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

I militari e militarizzati prigionieri delle Nazioni Unite dovranno presentare la notificazione che dovrà essere rilasciata dal competente distretto militare;

*e*) i reduci dalla deportazione o dall'internamento presenteranno apposita attestazione, in carta bollata da L. 100, rilasciata dal prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27;

*f*) i mutilati e gli invalidi della guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, ed i mutilati ed invalidi per i fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione ovvero il certificato modello 69, rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra; o, in mancanza, apposita attestazione di invalidità rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra, vidimata dalla sede centrale dell'Opera stessa, nella quale attestazione dovranno essere indicati i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualifica di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali dell'Opera.

I mutilati ed invalidi per servizio dovranno produrre il decreto di concessione della relativa pensione od il certificato modello 69-*ter* rilasciato dall'Amministrazione al servizio della quale l'interessato ha contratto l'invalidità;

*g*) gli orfani dei caduti nella guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o nella guerra 1940-43, ovvero nella guerra di liberazione o nella lotta di liberazione, o dei caduti civili per fatti di guerra o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, dovranno presentare un certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal competente comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione ed assistenza degli orfani di guerra, legalizzato dal Prefetto;

*h*) i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'arme verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o per la guerra 1940-43, o per la guerra di liberazione, ovvero per la lotta di liberazione, ed i figli degli invalidi civili per fatti di guerra, dovranno produrre il certificato modello 69, rilasciato in carta bollata da L. 100 dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure un certificato su carta bollata da L. 100 del sindaco del Comune di residenza sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal Prefetto.

Gli orfani dei caduti per servizio dovranno presentare il modello 69-*ter* in carta bollata da L. 100 rilasciato, al nome del padre del candidato, dall'Amministrazione alle dipendenze della quale l'impiegato è deceduto per causa di servizio;

*i*) i profughi dalla Libia, dall'Eritrea, dall'Etiopia e dalla Somalia, che si trovino in una delle condizioni contemplate nell'art. 2 della legge 4 marzo 1952, n. 137, dovranno presentare l'attestazione prevista dall'art. 5 del decreto del Ministro ad interim per l'Africa Italiana, 10 giugno 1948, in carta bollata da L. 100;

*l*) i profughi dei territori di confine che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, dovranno esibire l'attestazione prevista dall'art. 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° giugno 1948 (*Gazzetta Ufficiale* n. 142 del 21 giugno 1948) in carta bollata da L. 100;

*m*) i decorati di medaglia al valor militare o di croce di guerra, i feriti di guerra o i promossi per merito di guerra, e gli insigniti di ogni altra attestazione speciale di merito di guerra, dovranno produrre l'originale o copia autentica notarile del relativo brevetto o del documento di concessione;

*n*) coloro che abbiano riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali o di polizia ovvero siano stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale, dovranno produrre copia della sentenza emessa a loro carico o attestazione del prefetto della Provincia in cui hanno la residenza, in carta bollata da L. 100;

*o*) i capi di famiglia numerosa dovranno far risultare dallo stato di famiglia di cui alla lettera *m*) del seguente art. 5 che la stessa famiglia è costituita da almeno sette figli viventi, computando tra essi anche i figli caduti in guerra.

Art. 5.

La graduatoria è approvata con decreto Ministeriale sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

A tal fine i concorrenti, utilmente collocati nella graduatoria, saranno invitati a far pervenire al Ministero di grazia e giustizia (Direzione generale per gli Istituti di prevenzione e pena Ufficio 4°, Reparto 2°) nel termine perentorio di trenta giorni, che decorrono dal giorno successivo a quello in cui hanno ricevuto l'invito, i seguenti documenti debitamente legalizzati:

*a*) estratto o certificato dell'atto di nascita su carta bollata da L. 100 rilasciato dall'ufficiale dello stato civile del Comune di origine, legalizzato dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal pretore competente per territorio.

I concorrenti i quali, pur avendo superato il quarantesimo anno di età, abbiano titolo all'ammissione all'impiego perchè in possesso di uno o più requisiti particolari di cui al n. 7 del precedente art. 2, dovranno produrre i documenti necessari per comprovare il possesso dei requisiti predetti, ove non abbiano già prodotto detti documenti ai fini della precedenza o della preferenza a termine del precedente art. 4.

*b*) certificato di cittadinanza italiana su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza o dall'ufficiale di stato civile del Comune di origine e legalizzato, nel primo caso del Prefetto, nell'altro dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal Pretore competente per territorio;

*c*) certificato di buona condotta morale e civile, su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune dove il candidato risiede da almeno un anno, legalizzato dal Prefetto. In caso di residenza per un tempo minore occorre altro certificato del sindaco o dei sindaci dei Comuni dove il candidato ha avuto precedenti residenze entro l'anno, con la prescritta legalizzazione;

*d*) certificato su carta bollata da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune di origine o di residenza, legalizzato dal Prefetto, da cui risulti che il candidato gode dei diritti politici, ovvero che non è incorso in alcune delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscano il possesso. Per i minori di anni ventuno il certificato, la cui esibizione è in ogni caso obbligatoria, conterrà quest'ultima dichiarazione;

*e*) certificato generale del casellario giudiziale su carta bollata da L. 200, rilasciato dal segretario della Procura della Repubblica e legalizzato dal procuratore della Repubblica;

*f*) fotografia recente del candidato, applicata su carta bollata da L. 200, con firma autenticata dal sindaco o dal notaio, qualora il concorrente non sia provvisto di libretto ferroviario, di cui dovrà, nel caso, indicare gli estremi nella domanda. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal Prefetto e quella del notaio dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal Pretore competente per territorio;

*g*) certificato su carta bollata da L. 100, rilasciato da un medico militare o dal medico provinciale o dall'ufficiale sanitario del Comune, dal quale risulti che il candidato è di sana e robusta costituzione ed è esente da difetti o imperfezioni che influiscano sul rendimento in servizio, e che inoltre abbia statura non inferiore a m. 1,60.

Qualora il candidato sia affetto da qualsiasi imperfezione fisica, il certificato ne deve far menzione, ed indicare se la imperfezione stessa menomi l'attitudine all'impiego al quale concorre.

Il certificato medico deve essere legalizzato dalle superiori autorità militari, se rilasciato da un ufficiale militare; dal Prefetto, se rilasciato dal medico provinciale; vistato dal sindaco e legalizzato dal Prefetto, se rilasciato dall'ufficiale sanitario del Comune.

Per i mutilati ed invalidi di guerra, per i mutilati ed invalidi civili di guerra, per i mutilati od invalidi per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, per i mutilati od invalidi per servizio, il certificato deve essere rilasciato dall'autorità sanitaria di cui all'art. 6, n. 3 della legge 3 giugno 1950, n. 375 nella forma prescritta dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1952, n. 1176;

*h*) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2, n. 1 del presente decreto, o copia autentica dello stesso su carta bollata da L. 200 con la firma del notaio debitamente legalizzata dal presidente del Tribunale o dal cancelliere da lui delegato o dal Pretore competente per territorio.

Quando il diploma non sia stato ancora rilasciato, è consentito di presentare, in sua vece, un certificato dell'autorità scolastica su carta bollata da L. 100; ma, in tal caso, esso deve contenere la dichiarazione che sostituisce a tutti gli effetti il diploma, sino a quando quest'ultimo non potrà essere rilasciato;

*i*) certificato delle votazioni riportate nelle singole materie pel conseguimento del diploma di abilitazione magistrale, da rilasciarsi in carta bollata da L. 100, dall'autorità scolastica presso la quale il diploma stesso è stato conseguito;

*l*) documento da cui risulti l'adempimento degli obblighi militari o l'esito di leva o l'iscrizione nelle liste di leva.

In particolare si indicano per le diverse categorie di candidati la denominazione del documento e l'ente competente a rilasciarlo:

per gli ufficiali in congedo ed in servizio: copia dello « stato di servizio » (« estratto matricolare » per gli ufficiali della Marina militare);

per i sottufficiali e militari di truppa in congedo illimitato od in servizio: copia del « foglio matricolare », (« estratto del foglio matricolare » per i sottufficiali e il personale del Corpo equipaggi militari marittimi);

per i militari in congedo illimitato provvisorio, cioè arruolati dagli organi di leva e tuttora in attesa della chiamata alle armi della propria classe, oppure appartenenti a classi già chiamate alle armi ma non ancora incorporate, perchè ammessi ai benefici del ritardo o del rinvio previsti dalle disposizioni: copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i riformati in rassegna (dopo l'arruolamento, in sede di selezione attitudinale o durante la prestazione del servizio alle armi): copia del « foglio matricolare » (« estratto del foglio matricolare » per il personale della Marina militare);

per i rivedibili o riformati dalla commissione di leva: certificato di « esito di leva »;

per gli iscritti di leva (giovani cioè che appartengono a classi non ancora chiamate alla leva): certificato di « iscrizione nelle liste di leva ».

I certificati di iscrizione nelle liste o di esito di leva debbono essere rilasciati dai sindaci e vistati per conferma dai commissari di leva. La firma del sindaco deve essere legalizzata dal Prefetto.

Per gli appartenenti alla leva di mare, i certificati di esito di leva debbono essere rilasciati dalle Capitanerie di porto;

*m*) stato di famiglia su carta bollata da L. 100 da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza, legalizzato dal Prefetto; da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole;

*n*) i candidati dipendenti civili di ruolo presso le Amministrazioni statali, possono limitarsi a produrre i documenti di cui alle lettere *g*), *h*) ed *i*) del presente art. 5, nonchè una copia integrale dello stato di servizio civile rilasciata dal competente ufficio su carta bollata da L. 200, comprovando, con apposita attestazione della Amministrazione da cui dipendono, di non essere sottoposti a procedimento penale o disciplinare e di aver riportato qualifica almeno di « buono ».

I certificati di cui alle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *g*), *m*), ed *n*), del presente articolo, devono essere in data non anteriore a tre mesi da quella del presente bando.

Art. 6.

La legalizzazione delle firme sui documenti non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità residenti a Roma e negli altri casi previsti dalla legge 3 dicembre 1942, n. 1700.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti prima della scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, ad eccezione del requisito dell'età di cui gli aspiranti debbono essere provvisti alla data del bando di concorso.

Art. 7.

Non sono ammessi coloro che per due volte non abbiano conseguito la idoneità nel concorso di che trattasi.

L'esclusione del candidato dopo la dettatura del tema, durante le prove scritte, equivale ad inidoneità.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice, composta a termini dell'art. 21 del regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041, verrà nominata con successivo decreto Ministeriale.

Art. 9.

L'esame di concorso avrà luogo in Roma nei giorni che saranno stabiliti con successivo decreto Ministeriale da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per quanto concerne le modalità inerenti allo svolgimento delle prove scritte saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 35, 36 e 37 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960.

Art. 10.

Il concorso si svolgerà mediante esame, secondo le norme vigenti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

L'esame consterà di tre prove scritte e di una orale.

Le prove scritte avranno rispettivamente per oggetto:

1) storia d'Italia dal 1815 ad oggi;

2) nozioni elementari di diritto costituzionale e amministrativo;

3) elementi di pedagogia.

La prova orale avrà per oggetto oltre alle materie delle prove scritte le seguenti altre materie:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena e regolamento per le Case di rieducazione;

2) legislazione sulla istituzione e sul funzionamento del Tribunale per i minorenni;

3) legislazione sull'ordinamento dell'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia;

4) nozioni generali di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria;

5) nozioni di geografia fisica e politica in genere, ed in particolare dell'Italia.

Art. 11.

Per essere ammesso alla prova orale, occorre aver riportato una media di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

La prova orale non si intende superata se il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.

La votazione complessiva è stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

A parità di punti saranno osservate le preferenze stabilite dall'art. 1 del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176, convertito nella legge 27 dicembre 1934, n. 2125. concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi e successive modificazioni ed estensioni.

Sia alle prove scritte che alle orali i candidati debbono esibire, come certificato di riconoscimento, la carta di identità personale o, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato.

Art. 12.

Le nomine ai posti messi a concorso saranno conferite secondo l'ordine della graduatoria e con l'osservanza delle disposizioni in vigore.

Art. 13.

I vincitori del concorso saranno assunti temporaneamente in prova per il periodo di sei mesi, trascorso il quale, se, a giudizio del Consiglio di amministrazione, avranno dimostrato capacità, diligenza e buona condotta, saranno nominati in ruolo con lo stipendio iniziale e gli altri assegni stabiliti per il grado 11° del gruppo *B*.

Coloro che, allo scadere del periodo di prova, fossero invece ritenuti dal Consiglio di amministrazione non meritevoli di conseguire la nomina in ruolo, saranno licenziati senza indennizzo alcuno, salva la facoltà del Consiglio di amministrazione di prorogare la prova di altri sei mesi.

Art. 14.

Ai vincitori del concorso assunti in prova a termini dell'articolo precedente, compete il rimborso della sola spesa di viaggio in seconda classe dalla loro residenza alla sede ove vengono assegnati, oltre l'assegno mensile lordo di L. 18.550 e le vigenti indennità.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 28 agosto 1954

*Il Ministro*: DE PIETRO

*Registrato alla Corte dei conti, addì 22 settembre 1954*
*Registro n. 22 Grazia e giustizia, foglio n. 381.* — OLIVA

(4845)

## PREFETTURA DI COSENZA

### Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Cosenza

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA

Visto il proprio decreto n. 17159, del 1° giugno 1954, con il quale il dott. Corea Carlo veniva nominato medico condotto del comune di Pietrapaola;

Vista la deliberazione n. 14, con la quale il Consiglio comunale del Comune predetto, in data 2 agosto 1954, ha dichiarato il predetto sanitario rinunciatario alla nomina conseguita per non avere assunto servizio nel termine fissato;

Vista la graduatoria del concorso e le domande presentate dagli interessati;

Atteso che il dott. Faillace Renato, 22° classificato nella graduatoria di merito del concorso di cui trattasi, ha chiesto la condotta medica del comune di Pietrapaola;

Visto l'art. 26 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Faillace Renato, residente a San Lorenzo Bellizzi, è dichiarato vincitore del concorso al posto di medico condotto del comune di Pietrapaola.

Il sindaco del Comune predetto è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Cosenza e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e del Comune interessato.

Cosenza, addì 20 settembre 1954

*Il prefetto*: LO MONACO

(4823)

## PREFETTURA DI RIETI

### Graduatorie del concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie vacanti nella provincia di Rieti.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto pari numero e data, con il quale è stata approvata la graduatoria generale di merito dei concorrenti al concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie vacanti in questa Provincia, concorso bandito con decreto prefettizio n. 4099 del 15 febbraio 1953;

Visti i verbali delle sedute della Commissione giudicatrice del concorso stesso;

Considerato che in esecuzione dell'ordinanza n. 120 del 17 ottobre 1954, della IV sez. del Consiglio di Stato, la Commissione ha escluso temporaneamente dal concorso la sede di Poggio Mirteto-Poggio Catino;

Viste le domande e le graduatorie dei concorrenti per le sedi di Casaprota, Castel Sant'Angelo, Collalto Sabino, Orvinio, Pescorocchiano, Petrella Salto, Poggio Moiano, Poggio Bustone, Salisano, Stimigliano, Toffia, Torri in Sabina, Torricella;

Visti gli articoli 104 e seguenti del testo unico 27 luglio 1934, n. 1265, e l'art. 11 del regolamento 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

Sono approvate le seguenti graduatorie dei concorrenti per ciascuna sede messa a concorso (esclusa temporaneamente quella di Poggio Mirteto-Poggio Catino):

*Farmacia di Casaprota*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. D'Angelo Anna » 13,350 »
4. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
5. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
6. Poletti Giovanna » 12,100 »
7. Cestari Giovanni » 12,000 »
8. De Paula Giuseppe » 11,875 »
9. Boncioli Fortunato » 11,500 »
10. Scaffa Liliana » 11,350 »
11. Scirè Graziella » 11,000 »

*Farmacia di Castel Sant'Angelo*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. D'Angelo Anna » 13,350 »
4. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
5. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
6. Poletti Giovanna » 12,100 »
7. Cestari Giovanni » 12,000 »
8. De Paula Giuseppe » 11,875 »
9. Boncioli Fortunato » 11,500 »
10. Scaffa Liliana » 11,350 »
11. Scirè Graziella » 11,000 »
12. Valerio Maria, nata il 25 febbraio 1923 » 10,450 »
13. Bova Teresa, nata il 3 maggio 1929 » 10,450 »

*Farmacia di Collalto Sabino*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. D'Angelo Anna » 13,350 »
4. Tartaglione Giocondino » 13,000 »
5. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
6. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
7. Poletti Giovanna » 12,100 »
8. Cestari Giovanni » 12,000 »
9. De Paula Giuseppe » 11,865 »
10. Boncioli Fortunato » 11,500 »
11. Scaffa Liliana » 11,350 »
12. Scirè Graziella » 11,000 »
13. Bova Teresa » 10,450 »
14. Nardozza Arturo » 10,000 »

*Farmacia di Orvinio*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. D'Angelo Anna » 13,350 »
4. Sabatini Maria Teresa » 12,525 »
5. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
6. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
7. Poletti Giovanna » 12,100 »
8. Cestari Giovanni » 12,000 »
9. De Paula Giuseppe » 11,875 »
10. Boncioli Fortunato » 11,500 »
11. Scaffa Liliana » 11,350 »
12. Scirè Graziella » 11,000 »
13. Valerio Maria » 10,450 »

*Farmacia di Pescorocchiano*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. D'Angelo Anna » 13,350 »
4. Tartaglione Giocondino » 13,000 »
5. Mei Guglielmo » 12,850 »
6. Sabatini Maria Teresa » 12,525 »
7. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
8. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
9. Poletti Giovanna » 12,100 »
10. Cestari Giovanni » 12,000 »
11. De Paula Giuseppe » 11,875 »
12. Boncioli Fortunato » 11,500 »
13. Scaffa Liliana punti 11,350 su 150
14. Pretelli Luigi » 11,300 »
15. Virgilio Ezio » 11,200 »
16. Scirè Graziella » 11,000 »
17. Bova Teresa » 10,450 »

*Farmacia di Petrella Salto*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. D'Angelo Anna » 13,350 »
4. Tartaglione Giocondino » 13,000 »
5. Mei Guglielmo » 12,850 »
6. Sabatini Maria Teresa » 12,525 »
7. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
8. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
9. Poletti Giovanna » 12,100 »
10. Cestari Giovanni » 12,000 »
11. De Paula Giuseppe » 11,875 »
12. Boncioli Fortunato » 11,500 »
13. Scaffa Liliana » 11,350 »
14. Pretelli Luigi » 11,300 »
15. Virgilio Ezio » 11,200 »
16. Scirè Graziella » 11,000 »
17. Comuzzi Beltrame » 10,750 »
18. Bova Teresa » 10,450 »
19. Nardozza Arturo » 10,000 »

*Farmacia di Poggio Moiano*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. Fantozzi Fausto » 16,900 »
4. Cardei Cesare » 13,950 »
5. D'Angelo Anna » 13,350 »
6. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
7. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
8. Poletti Giovanna » 12,100 »
9. Cestari Giovanni » 12,000 »
10. De Paula Giuseppe » 11,875 »
11. Corti Maria Ezilde, coniugata con prole » 11,500 »
12. Boncioli Fortunato, coniugato senza prole » 11,500 »
13. Scaffa Liliana » 11,350 »
14. Scirè Graziella » 11,000 »
15. Valerio Maria, nata il 25 febbraio 1923 » 10,450 »
16. Bova Teresa, nata il 3 maggio 1929 » 10,450 »

*Farmacia di Poggio Bustone*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Musacchia Giovanni » 18,750 »
3. Fantozzi Fausto » 16,900 »
4. D'Angelo Anna » 13,350 »
5. Tartaglione Giocondino » 13,000 »
6. Mei Guglielmo » 12,850 »
7. Sabatini Maria Teresa » 12,525 »
8. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
9. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
10. Poletti Giovanna » 12,100 »
11. Cestari Giovanni » 12,000 »
12. De Paula Giuseppe » 11,875 »
13. Boncioli Fortunato » 11,500 »
14. Scaffa Liliana » 11,350 »
15. Pretelli Luigi » 11,300 »
16. Virgilio Ezio » 11,200 »
17. Scirè Graziella » 11,000 »
18. Comuzzi Beltrame » 10,750 »
19. Bova Teresa » 10,450 »
20. Nardozza Arturo » 10,000 »

*Farmacia di Salisano*

1. Coriglione Pasquale punti 21,667 su 150
2. Laus Oscar » 19,125 »
3. Nardei Cesare » 13,950 »
4. D'Angelo Anna » 13,350 »
5. Scaramucci Giuseppe » 12,300 »
6. Paribocci Giuseppe » 12,125 »
7. Poletti Giovanna » 12,100 »
8. Cestari Giovanni, coniugato con prole » 12,000 »

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 9. | Costa Giacomina, coniugata senza prole | punti | 12,000 | su 150 |
| 10. | De Paula Giuseppe | » | 11,865 | » |
| 11. | Corti Maria Ezilde, coniugata con prole | » | 11,500 | » |
| 12. | Boncioli Fortunato, coniugato senza prole | » | 11,500 | » |
| 13. | Scaffa Liliana | » | 11,350 | » |
| 14. | Scirè Graziella | » | 11,000 | » |

*Farmacia di Stimigliano*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coriglione Pasquale | punti | 21,667 | su 150 |
| 2. | Laus Oscar | » | 19,125 | » |
| 3. | Sabatini Maria Teresa | » | 12,525 | » |
| 4. | Scaramucci Giuseppe | » | 12,300 | » |
| 5. | Paribocci Giuseppe | » | 12,125 | » |
| 6. | Poletti Giovanna | » | 12,100 | » |
| 7. | Cestari Giovanni | » | 12,000 | » |
| 8. | De Paula Giuseppe | » | 11,875 | » |
| 9. | Boncioli Fortunato | » | 11,500 | » |
| 10. | Scaffa Liliana | » | 11,350 | » |
| 11. | Scirè Graziella | » | 11,000 | » |

*Farmacia di Toffia*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coriglione Pasquale | punti | 21,667 | su 150 |
| 2. | Musacchia Giovanni | » | 18,750 | » |
| 3. | Cardei Cesare | » | 13,950 | » |
| 4. | D'Angelo Anna | » | 13,350 | » |
| 5. | Scaramucci Giuseppe | » | 12,300 | » |
| 6. | Paribocci Giuseppe | » | 12,125 | » |
| 7. | Poletti Giovanna | » | 12,100 | » |
| 8. | Cestari Giovanni | » | 12,000 | » |
| 9. | De Paula Giuseppe | » | 11,875 | » |
| 10. | Corti Maria Ezilde, coniugata con prole | » | 11,500 | » |
| 11. | Boncioli Fortunato, coniugato senza prole | » | 11,500 | » |
| 12. | Scaffa Liliana | » | 11,350 | » |
| 13. | Scirè Graziella | » | 11,000 | » |
| 14. | Bova Teresa | » | 10,450 | » |

*Farmacia di Torri in Sabina*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coriglione Pasquale | punti | 21,667 | su 150 |
| 2. | Laus Oscar | » | 19,125 | » |
| 3. | Musacchia Giovanni | » | 18,750 | » |
| 4. | Fantozzi Fausto | » | 16,900 | » |
| 5. | Cardei Cesare | » | 13,950 | » |
| 6. | D'Angelo Anna | » | 13,350 | » |
| 7. | Tartaglione Giocondino | » | 13,000 | » |
| 8. | Sabatini Maria Teresa | » | 12,525 | » |
| 9. | Scaramucci Giuseppe | » | 12,300 | » |
| 10. | Paribocci Giuseppe | » | 12,125 | » |
| 11. | Poletti Giovanna | » | 12,100 | » |
| 12. | Cestari Giovanni | » | 12,000 | » |
| 13. | De Paula Giuseppe | » | 11,875 | » |
| 14. | Boncioli Fortunato | » | 11,500 | » |
| 15. | Scaffa Liliana | » | 11,350 | » |
| 16. | Virgilio Ezio | » | 11,200 | » |
| 17. | Scirè Graziella | » | 11,000 | » |
| 18. | Bova Teresa | » | 10,450 | » |
| 19. | Nardozza Arturo | » | 10,000 | » |

*Farmacia di Torricella*

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coriglione Pasquale | punti | 21,667 | su 150 |
| 2. | Musacchia Giovanni | » | 18,750 | » |
| 3. | Fantozzi Fausto | » | 16,900 | » |
| 4. | D'Angelo Anna | » | 13,350 | » |
| 5. | Tartaglione Giocondino | » | 13,000 | » |
| 6. | Mei Guglielmo | » | 12,850 | » |
| 7. | Sabatini Maria Teresa | » | 12,525 | » |
| 8. | Scaramucci Giuseppe | » | 12,300 | » |
| 9. | Paribocci Giuseppe | » | 12,125 | » |
| 10. | Poletti Giovanna | » | 12,100 | » |
| 11. | Cestari Giovanni | punti | 12,000 | su 150 |
| 12. | De Paula Giuseppe | » | 11,875 | » |
| 13. | Boncioli Fortunato | » | 11,500 | » |
| 14. | Scaffa Liliana | » | 11,350 | » |
| 15. | Virgilio Ezio | » | 11,200 | » |
| 16. | Scirè Graziella | » | 11,000 | » |
| 17. | Bova Teresa | » | 10,450 | » |
| 18. | Nardozza Arturo | » | 10,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 settembre 1954

*Il prefetto*: Mauro

---

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RIETI

Visto il proprio decreto n. 4099 del 15 febbraio 1953, con il quale venne bandito il concorso per il conferimento dell'autorizzazione all'esercizio delle farmacie vacanti in questa Provincia;

Considerato che in esecuzione dell'ordinanza n. 120 del 17 ottobre 1954 della IV sezione del Consiglio di Stato, la Commissione giudicatrice del predetto concorso, costituita con decreto prefettizio n. 8264 del 10 febbraio 1954, ha escluso temporaneamente dal concorso stesso la sede di Poggio Mirteto-Poggio Catino;

Visti i verbali della Commissione medesima;

Visto l'art. 11 del regolamento per i servizi farmaceutici 30 settembre 1938, n. 1706;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria generale di merito dei concorrenti al concorso in narrativa:

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Coriglione Pasquale | punti | 21,667 | su 150 |
| 2. | Laus Oscar | » | 19,125 | » |
| ~~3.~~ | ~~Musacchia Giovanni~~ | ~~»~~ | ~~18,750~~ | ~~»~~ |
| 4. | Fantozzi Fausto | » | 16,900 | » |
| 5. | Cardei Cesare | » | 13,950 | » |
| 6. | D'Angelo Anna | » | 13,350 | » |
| 7. | Tartaglione Giocondino | » | 13,000 | » |
| 8. | Mei Guglielmo | » | 12,850 | » |
| 9. | Sabatini Maria Teresa | » | 12,525 | » |
| 10. | Scaramucci Giuseppe | » | 12,300 | » |
| 11. | Paribocci Giuseppe | » | 12,125 | » |
| 12. | Poletti Giovanna | » | 12,100 | » |
| 13. | Cestari Giovanni, coniugato con prole | » | 12,000 | » |
| 14. | Costa Giacomina, coniugata senza prole | » | 12,000 | » |
| 15. | De Paula Giuseppe | » | 11,875 | » |
| 16. | Corti Maria Ezilde, coniugata con prole | » | 11,500 | » |
| 17. | Boncioli Fortunato, coniugato senza prole | » | 11,500 | » |
| 18. | Scaffa Liliana | » | 11,350 | » |
| 19. | Pretelli Luigi | » | 11,300 | » |
| 20. | Virgilio Ezio | » | 11,200 | » |
| 21. | Scirè Graziella | » | 11,000 | » |
| 22. | Comuzzi Beltrame | » | 10,750 | » |
| 23. | Valerio Maria, nata il 25 febbraio 1923 | » | 10,450 | » |
| 24. | Bova Teresa, nata il 3 maggio 1929 | » | 10,450 | » |
| 25. | Nardozza Arturo | » | 10,000 | » |

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Rieti e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei Comuni interessati.

Rieti, addì 18 settembre 1954

*Il prefetto*: Mauro

**(4815)**

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.